

## CONVENZIONE

per il conferimento di incarico professionale di assistenza, rappresentanza e patrocinio legale.

\*\*\*\*\*

Tra il **Comune di Bisceglie** (BT), con sede in Via Trento n. 8 (C.F. 83001630728 - P.Iva 00973800725) in persona del/della Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, (C.F.: \_\_\_\_\_), nella qualità di Dirigente *ad interim* dell'Area Funzionale Autonoma Avvocatura – Servizio Legale e Contenzioso, indirizzo PEC: \_\_\_\_\_,

e

**l'Avv.** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ / P. Iva: \_\_\_\_\_, con Studio Legale in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_, indirizzo PEC: \_\_\_\_\_, iscritto presso l'Albo degli Avvocati del Foro di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, assicurato con Polizza RC Professionale n. \_\_\_\_\_ stipulata con la Compagnia \_\_\_\_\_, massimale di € \_\_\_\_\_, individuato dal Dirigente *ad interim* dell'Area Funzionale Autonoma Avvocatura – Servizio Legale e Contenzioso con la procedura prevista dal "*Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente*" approvato con deliberazione di C.C. n. 113 del 07/08/2019;

### PREMESSO

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato deciso di autorizzare:

A) – la costituzione in giudizio avverso \_\_\_\_\_ proposto da \_\_\_\_\_ nei confronti del Comune di Bisceglie; (*ovvero*)

B) – la proposizione di impugnazione / opposizione avverso \_\_\_\_\_ ;

(ovvero)

C) – la costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie per \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nei confronti di/del  
\_\_\_\_\_;

- che il conferimento di incarico di opera professionale, ai sensi della normativa vigente e del citato Regolamento, deve essere preceduto dalla sottoscrizione di apposita convenzione;
- che per il presente contratto di prestazione di opera professionale, nel quale controparte è una P.A., la forma scritta è elemento richiesto *ad substantiam* a pena di nullità;
- che il presente contratto ha forza di legge tra le parti e non potrà essere sciolto che per mutuo consenso o altre cause previste dalla legge.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

### SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

#### Art. 1 – Oggetto dell'incarico

1. Il Comune di Bisceglie conferisce all'Avv. \_\_\_\_\_,  
– individuato con determinazione del sottoscritto Dirigente n. \_\_\_ R.G. del \_\_\_\_\_ – che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale contro \_\_\_\_\_, avente ad oggetto \_\_\_\_\_, del valore di € \_\_\_\_\_ di cui alla deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge.

#### Art. 2 – Modalità di espletamento dell'incarico

1. Il professionista è tenuto a valutare con il competente Dirigente, sia pure per linee generali, la strategia difensiva da assumere per la migliore tutela degli interessi dell'Ente, favorendo ove possibile soluzioni stragiudiziali alternative al contenzioso, sia prima dell'instaurazione dello stesso che in corso di causa. Si impegna, altresì, a notificare tempestivamente l'Ente sugli sviluppi del procedimento mediante invio di una copia, debitamente munita di timbro di deposito in cancelleria, di ogni atto o memoria propri e/o di controparte in formato cartaceo e digitale (tramite *pec*), nonché

a informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti dell'Amministrazione che possano rilevare in vista del diligente espletamento dell'incarico.

2. Il professionista, indipendentemente dalla posizione processuale assunta dall'Ente in giudizio, è tenuto a chiedere la riunione dei giudizi quante volte ne sussistano le condizioni, senza che ciò determini alcun aumento, nemmeno parziale, del compenso pattuito. S'impegna, inoltre, al momento del conferimento dell'incarico e ogni semestre successivo, nonché ogni volta che in seguito all'attività processuale svolta si renda opportuno, a comunicare/aggiornare il giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso/delle singole udienze, l'anno di probabile conclusione del giudizio, la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni (giudizi civili) o di trattazione del merito (giudizi amministrativi) ai fini della costituzione/aggiornamento del Fondo Rischi Contenzioso dell'Ente.

### **Art. 3 – Determinazione del compenso**

1. Visto il preventivo di parcella prodotto in data \_\_\_\_\_, il professionista pattuisce con l'Ente il compenso, ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente ex art. 2233 cc, per l'espletamento dell'incarico in oggetto in complessivi € \_\_\_\_\_ al lordo di ritenuta d'acconto, RSG, CPA e IVA, oltre spese, quantificate in € \_\_\_\_\_ da liquidarsi previa esibizione di regolare fattura.

2. Tale compenso, determinato assumendo quali valori di base i parametri di cui alle tabelle forensi allegata al D.M. 55/2014, così come modificate dal Decreto Min. Giustizia dell'8 Marzo 2018 n. 37, s'intende comprensivo di tutte le fasi in cui si articola il giudizio oggetto dell'incarico, ivi compresa quella cautelare, ove presente (*equo compenso*) (Art. 8, comma 2 del Regolamento).

3. Resta inteso che qualora l'incarico dovesse esaurirsi prima del deposito del provvedimento conclusivo da parte dell'Autorità adita, il compenso pattuito sarà proporzionalmente ridotto in base ai seguenti criteri, tenendo conto delle sole fasi in cui il professionista ha svolto la propria attività:

- Conclusione dell'incarico nella fase di studio della controversia: riconoscimento di un quarto del compenso concordato;
- Conclusione dell'incarico nella fase introduttiva della controversia: riconoscimento di un mezzo del compenso concordato;
- Conclusione dell'incarico nella fase istruttoria della controversia: riconoscimento di tre quarti del compenso concordato;

- Conclusione dell'incarico nella fase decisoria della controversia: riconoscimento dell'intero importo concordato.

4. Le spese vive sostenute per lo svolgimento dell'attività (bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti ecc.) quantificate al momento del conferimento dell'incarico con ragionevole approssimazione, saranno oggetto – in caso di urgenza – di anticipazione da parte del professionista e rimborsate – se legittimamente sostenute e previa esibizione di adeguata documentazione – fino a concorrenza dell'importo originariamente stabilito. In caso di spese eccedenti tale ultimo importo, queste saranno anticipate dal professionista e successivamente rimborsate ove adeguatamente documentate e legittimamente sostenute, previa adozione di apposito provvedimento integrativo dell'impegno della spesa.

5. L'Ente dispone in favore del professionista un acconto di € \_\_\_\_\_, pari al 20% dell'importo pattuito, a titolo di competenze professionali da corrispondersi a seguito di presentazione di regolare fattura. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti a tale titolo in corso di causa.

6. Il professionista si obbliga a comunicare all'Ente, almeno una volta l'anno, la necessità di eventuali aumenti delle proprie spettanze, dovuti ad una maggiore imprevista attività professionale non preventivata o non preventivabile al momento del conferimento dell'incarico;

7. Nei casi in cui per lo svolgimento dell'attività processuale si rendesse necessario ricorrere alla assistenza di un domiciliatario, la scelta è rimessa al professionista, il quale risponde del possesso in capo al domiciliatario di tutti i requisiti necessari. La parcella sarà unica per il professionista incaricato dall'ente, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

8. Per ulteriori aspetti inerenti al compenso, si rinvia al Regolamento per l'Affidamento di incarichi legali a Professionisti esterni all'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 113 del 7 Agosto 2019.

#### **Art. 4 – Modalità di pagamento**

1. Il saldo del pagamento del compenso professionale avrà luogo a completamento dell'incarico ricevuto, vale a dire dopo il documentato deposito in cancelleria del provvedimento giurisdizionale che conclude il procedimento, previa emissione di regolare fattura in formato elettronico, che sarà liquidata entro sessanta giorni dalla relativa presentazione in seguito ad esito positivo, da parte del Servizio competente, della verifica dell'importo e di regolare esecuzione dell'incarico.

2. Il professionista dichiara di ben conoscere e assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010. A tal fine, giusta disposizione dell'art. 3 comma 7 della Legge 136 cit. comunica le seguenti coordinate bancarie riferite al conto corrente sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti: Conto Corrente n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ presso la banca \_\_\_\_\_ avente le seguenti coordinate IBAN \_\_\_\_\_.

3. In caso di mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 cit., l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.

### **Art. 5 – Obblighi del professionista**

1. Il professionista, oltre a quanto previsto nell'art. 1, si impegna: a) a relazionare e tenere costantemente informato e aggiornato il Comune di Bisceglie circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta o strategia difensiva per l'Ente. Qualora richiesto, ai fini di eventuali chiarimenti o confronti circa la linea difensiva da seguire, il professionista si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente necessario allo scopo, senza che tale attività possa tradursi in un ulteriore compenso aggiuntivo, nonché a garantire la propria personale reperibilità attraverso la comunicazione di apposito numero di cellulare; b) rendere, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati, con indicazione del termine di scadenza.

2. Il presente incarico comprende anche la predisposizione di eventuali atti di transazione ed i connessi pareri circa l'opportunità e convenienza delle medesime transazioni per l'Ente.

3. Il professionista, nel rispetto delle norme di deontologia e, in particolare, degli artt. 24 (*conflitto d'interessi*) e 68 (*assunzione di incarichi contro una parte già assistita*) del nuovo codice deontologico (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31/01/2014), s'impegna a non patrocinare, per tutta la durata del presente incarico, azioni legali e controversie contro il Comune o contro i suoi Enti partecipati, quando ciò possa determinare un conflitto d'interessi – oltre a dichiarare di non averne al momento dell'accettazione del presente incarico – o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale

4. Il professionista si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale.

5. Con la sottoscrizione della presente convenzione il professionista incaricato dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge, dell'ordinamento deontologico professionale, del D.P.R. n. 62/2013 e del codice integrativo di comportamento del Comune di Bisceglie approvato con deliberazione di G.M. n. 268 del 30.12.2013, reperibile sul sito web dell'Ente;
- c) di non avere rapporti di parentela entro il quarto grado o altri vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con amministratori o dirigenti dell'Ente;

6. Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, il verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità o la violazione di uno degli obblighi contenuti nel presente articolo comporta la facoltà per l'Ente di chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1453 e ss. del codice civile con contestuale revoca del mandato conferito.

#### **Art. 6 – Revoca e rinuncia al mandato**

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta a mezzo pec, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

2. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

#### **Art. 7 – Ulteriori pattuizioni**

---

---

---

---

---

---

**Art. 8 – Tentativo di Mediazione e foro competente**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per effetto dell'applicazione, interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto, le parti prima di iniziare qualsivoglia procedimento in sede giurisdizionale, si obbligano ad esperire preliminarmente un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il regolamento di organismo iscritto presso il Ministero di Giustizia accreditato *in loco*.
2. Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, per la controversia sarà competente il foro di Trani, con rinuncia espressa alla competenza di qualsiasi altro Foro.

**Art. 9 – Oneri fiscali e norme di rinvio**

1. La presente scrittura privata, sottoscritta da entrambe le parti, è redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano le disposizioni di cui a parametri di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. 55/2014, così come modificate dal Decreto Min. Giustizia dell'8 Marzo 2018 n. 37 alla Legge n. 247/2012 e al codice civile.

Bisceglie, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente di Ripartizione

\_\_\_\_\_

L'Avvocato incaricato

\_\_\_\_\_

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di accettare e sottoscrivere la presente convenzione in tutti i suoi punti e, in particolare, gli artt. 3 (*Determinazione del compenso*), 4 (*Modalità di pagamento*), 5 (*Obblighi del professionista*), 6 (*Revoca e rinuncia al mandato*), 7 (*Ulteriori pattuizioni*), 8 (*Tentativo di mediazione e foro competente*).

Il Dirigente di Ripartizione

\_\_\_\_\_

L'Avvocato incaricato

\_\_\_\_\_